

REGOLAMENTO IN MATERIA DI UTILIZZO SOSTENIBILE DI FITOSANITARI

Articolo 1 Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Articolo 2 Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari sono preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari non può essere utilizzata l'acqua delle fontane pubbliche e sono attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi e il bocchettone di carico va munito di apposito coperchio di tenuta.
4. E' raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "caricabotte" sono utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua e con tali dispositivi non viene effettuata la pulizia degli attrezzi e delle macchine.

Articolo 3 Prescrizioni minime per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari

1. Per contenere i rischi negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari i relativi trattamenti sono eseguiti in assenza di vento e ad almeno 30 metri da edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze e cimiteri.
2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili purché il trattamento avvenga prima delle ore 8.00 o dopo le ore 17.00.
3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1 e delle modalità previste dal comma 2, la distribuzione di prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni può iniziare dopo le ore 17.00 pomeridiane e deve cessare alle ore 8.00 del mattino.
4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste dal comma 1 e delle modalità previste dal comma 2, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici presso i quali le persone dimorano permanentemente, l'operatore adotta inoltre tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare anche i seguenti elementi:
 - la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
 - la presenza di elevate temperature.

5. I Comuni, anche in collaborazione con il Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione Mach, concordano con gli operatori idonee modalità di preavviso agli abitanti in ordine alla imminenza della erogazione di trattamenti delle culture con fitosanitari.

6. I Comuni possono autorizzare l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari entro le fasce di rispetto previste dal comma 1, a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.

7. I Comuni possono concedere deroghe alla disposizione di cui al comma 1 subordinatamente alla presenza, nel caso di aree pubbliche, di adeguate barriere vegetali tra l'area trattata e l'area pubblica protetta.

8. I Comuni possono altresì concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 qualora vengano utilizzati sistemi di irrorazione a tunnel o con macchine dotate di ugelli antideriva ad inclusione d'aria, in abbinamento - nel caso di frutticoltura - a convogliatori d'aria a torretta, sempre che per i macchinari relativi a tali sistemi, sia preventivamente prodotta al Comune, a cura dell'agricoltore, idonea documentazione tecnica.

9. Spetta all'operatore che effettua il trattamento:

a) porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;

c) adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;

d) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;

e) evitare il trattamento in condizioni di temperature elevate.

10. Spetta ai Comuni prevedere adeguate forme di controllo in ordine al rispetto delle normative regolamentari adottate, anche con riferimento alle deroghe concesse ai precedenti commi, individuando idoneo personale adeguatamente formato, cui affidare i compiti di vigilanza.

Articolo 4 **Manutenzione delle attrezzature**

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente sono raccomandati periodici controlli e tarature delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore periodicamente controlla accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).

3. Il lavaggio e la pulizia delle attrezzature viene eseguita in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere, e mai nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

Articolo 5 **Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori**

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari non vengono eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio, ma sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.

Articolo 6 **Sanzioni**

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

2. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 pari ad un terzo del massimo edittale o al doppio del minimo se più favorevole è ammesso per tutte le violazioni previste al comma precedente salvo che il regolamento non lo escluda espressamente.